



COMUNE DI CASEI GEROLA

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con Deliberazione C.C. n. 36 del 28 settembre 2015

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della Legge Regionale Lombardia 30 Dicembre 2009, n. 33, del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004, n. 6, come modificato dal Regolamento Regionale 6 Febbraio 2007, n. 1, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
2. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004. ⁽¹⁾

(1) Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 - Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- *addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;*
- *animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;*
- *attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;*
- *autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;*
- *avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;*
- *autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;*
- *bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;*
- *cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;*
- *cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;*
- *cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;*
- *ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;*
- *cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;*
- *cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;*
- *cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;*
- *colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;*
- *contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;*
- *crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;*

- *decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario;*
- *deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;*
- *deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;*
- *deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;*
- *dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;*
- *esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;*
- *estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;*
- *estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;*
- *estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;*
- *estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;*
- *esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;*
- *esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;*
- *esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;*
- *feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;*
- *fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;*
- *gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;*
- *giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;*
- *impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;*
- *inumazione: sepoltura di feretro in terra;*
- *medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;*
- *obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;*
- *operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;*
- *ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;*
- *ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;*
- *revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;*
- *riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;*
- *sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;*
- *salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;*
- *sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono i riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;*
- *tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;*
- *tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;*
- *traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;*
- *trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;*
- *trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;*
- *tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *urna cineraria: contenitore di ceneri.*

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, ai sensi del successivo articolo 68.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al proprio servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde, secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.
3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti all'osservanza delle norme di sicurezza per l'attività specifica. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) l'inumazione in campo comune in caso di indigenza;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) il feretro per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
 - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune.
3. La gratuità dei servizi di cui ai punti b), c), e) ed f), è limitata ai casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia, nell'impossibilità di reperimento dei familiari. Tali situazioni devono risultare da apposita relazione resa dai competenti servizi sociali. Lo stato di indigenza o appartenenza a famiglia bisognosa viene accertato dall'Ente mediante applicazione delle norme sull'ISEE.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe come deliberate dagli organi competenti.

<p style="text-align: center;">CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI</p>
--

Art. 5 - Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Art. 6 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 7.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 7 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al Regolamento Regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii.. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii.

Art. 8 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 9 - Modalità del trasporto e percorso

Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 10 - Esercizio del servizio di trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i modi di cui al D.P.R. n. 285/1990, come modificato ed integrato dal Regolamento Regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii.

Art. 11 - Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati sulla base di quanto regolamentato con Ordinanza del Sindaco.

Art. 12 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 7. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria comunale competente.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione di cui all'art. 14 deve restare in consegna al vettore.

Art. 13 - Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 14 - Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere prodotto dall'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento.
5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 7, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 15 - Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii.; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29. In entrambi i casi, per i motivi di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18.

Art. 16 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 37.
6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, deve essere rilasciata apposita autorizzazione.

7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Reg. Reg. n. 6/2004 e ss.mm.ii.

TITOLO II – CIMITERO

CAPO I - CIMITERO

Art. 17 – Località di ubicazione del cimitero

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 3 e segg. del Regolamento Regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii., il Comune provvede al servizio del seppellimento nei cimiteri comunali.

I Cimiteri nel Comune di Casei Gerola sono i seguenti:

- il Cimitero del Capoluogo
- il Cimitero situato in Frazione Gerola

Art. 18 - Disposizioni generali di vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii. e dell'art. 75, comma 6, della Legge Regionale n. 33/2009.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla gestione ed alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del R.R. n. 6/2004 e ss.mm.ii. e dell'art. 75, comma 3, della Legge Regionale n. 33/2009.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al Cimitero o autorizzato all'uopo.
5. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimitero, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 19 - Reparti speciali nel cimitero

All'interno del cimitero comunale è prevista dal piano cimiteriale un'area destinata a "Giardino della Memoria", per lo spargimento delle ceneri, come previsto dal Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004.

Art. 20 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;

- c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii.;
- e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 21 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha un campo comune destinato alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detto campo, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del R.R. n. 6/2004 e ss.mm.ii..

Art. 22 - Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune adotta un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni, nel quale vengono individuate e localizzate tutte le tipologie di sepoltura accolte all'interno delle aree cimiteriali.
2. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano di cui al punto precedente per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 23 - Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le operazioni di scavo della fossa (vedasi art. 24 del presente Regolamento) saranno a totale cura e carico del concessionario e dovranno essere effettuate alla presenza del personale comunale.
4. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
5. Sono definite private le sepolture per inumazione di durata pari a 30 anni effettuate in aree di concessione, al di fuori dei campi comuni destinati all'inumazione ordinaria.
6. Le inumazioni di cui al comma 4 sono oggetto di apposite concessioni onerose secondo le tariffe vigenti, fatti salvi i casi di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

7. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 24 – Elementi identificativi della fossa

1. Le fosse per inumazione di cadaveri debbono avere una profondità non inferiore a 2 metri, nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di 2,20 metri e larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno 0,50 da ogni lato;
2. Ogni fossa è contraddistinta da una lapide, costituita da materiale resistente agli agenti atmosferici e avente le caratteristiche di cui al successivo art. 48.
3. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte.
4. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del R.R. n. 6/2004 e ss.mm.ii..
6. Si applicano inoltre per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 25 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie -loculi- costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, in conformità alla vigente legislazione nazionale e regionale.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al R.R. n. 6/2004 e ss.mm.ii..

Art. 26 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

- c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 24 mesi.
 4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
 5. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
 6. Scaduto il termine massimo di cui al comma 3, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.
 7. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.
 8. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
 9. Qualora l'impossibilità a provvedere immediatamente alla tumulazione sia imputabile al Comune, nulla sarà dovuto per il deposito provvisorio.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 27 - Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, provenienti da altro tipo di sepoltura e dovute alla incompleta mineralizzazione, limitatamente al periodo necessario al completamento del processo di mineralizzazione.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. Le esumazioni ordinarie sono effettuate secondo l'ordine cronologico di inumazione e disposte con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 32.
4. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - a. permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b. essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 28 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero per almeno 90 giorni.
3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria invierà, altresì, apposito avviso di scadenza agli eventuali familiari o aventi causa, ove reperibili, per consentire la presenza degli stessi alle operazioni cimiteriali e definire la successiva destinazione dei resti.

Art. 29 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie per ordine sono eseguite alla presenza di personale del Comune. Qualora sia ritenuta necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria richiederà la presenza di personale dell'A.S.L.

Art. 30 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o, per effettuare altra tumulazione, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni, ai sensi dell'art. 20 R.R. n. 6/2004 e ss.mm.ii..
3. Le estumulazioni straordinarie sono di tre tipi:
 - ▶ a richiesta dei familiari interessati, per trasporto in altra sede, dopo qualsiasi periodo di tempo;
 - ▶ su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - ▶ per cremazione.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5. I resti mortali sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e ss.mm.ii.. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).
7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
8. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 e ss.mm.ii.

Art. 31 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono a pagamento secondo le tariffe vigenti. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica la normativa vigente in materia.
2. Qualora, per la complessità delle operazioni di esumazione ed estumulazione fosse necessario ricorrere ad impresa esterna, l'intero costo delle operazioni sarà a carico dei richiedenti.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa inumazione o tumulazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Art. 32 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere, previo pagamento di quanto previsto in tariffa. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 33 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 34 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni, delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione, l'estumulazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con le procedure previste dalla legge. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Le croci, le lapidi che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 35 - Crematorio

1. Il crematorio è la struttura come descritta all'art. 2 del R.R. n. 6/2004 e ss.mm.ii..
2. Gli oneri e le spese di cremazione e degli adempimenti cimiteriali connessi sono a totale carico dei richiedenti.

Art. 36 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della Legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione dell'associazione;
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Art. 37 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita sepoltura privata o in cinerario comune. In tali casi l'urna deve avere dimensioni idonee al collocamento richiesto. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile dietro presentazione di una dichiarazione del familiare [ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001] individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - b) il luogo di conservazione;
 - c) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
 - d) La possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
5. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
 6. Quale luogo di conservazione è da intendersi un luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, destinato unicamente a questo scopo.
 7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
 8. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) e lett. d) della Legge 30 marzo 2001, n. 130.
 9. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento.
 10. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
 11. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale, di cui una copia deve essere conservata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, una da chi prende in consegna l'urna e la terza deve essere trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile.

CAPO VI - NORME CIMITERI COMUNALI

Art. 38 – Orario

1. Il Cimitero Comunale è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, dal Sindaco, con propria Ordinanza.
2. La visita al cimitero fuori orario e con mezzi particolari è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 39 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, si entra a piedi, fatto salvo casi di accertata infermità per i quali è possibile l'ingresso con mezzo idoneo.

2. E' altresì ammessa la circolazione di veicoli necessari per il trasporto di materiale da costruzione.
3. È vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 12 che non siano accompagnati da persone adulte;
 - b) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, fatta eccezione per i cani-guida;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il decoro del luogo;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

Art. 40 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, fumare;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero. Eventuali deroghe devono essere debitamente autorizzate.
3. Chiunque tenga, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 41 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.

Art. 42 - Epigrafi, monumenti, ornamenti

1. Per le tombe nel campo comune si rimanda a quanto previsto dall'art. 24 del presente Regolamento; sulle sepolture private possono essere poste lapidi, croci, monumenti, simboli, purchè non invadano i passaggi né altre sepolture, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 del presente Regolamento.
2. Si consente il collocamento di fotografia; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 43 - Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità di materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti all'art. 34 in quanto applicabili.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 44 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui all'art. 22, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a terra individuali o cappelle di famiglia.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii., rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
5. La concessione è stipulata dal Segretario Comunale cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e, o nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, del/i concessionario/i;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente);
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
7. Alla scadenza della concessione, l'area e il manufatto sopra di esso esistente, rientreranno in proprietà del Comune che potrà liberamente disporne.

Art. 45 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii..
2. La durata è fissata:
 - a. in 99 anni per le aree destinate alle edificazioni di cappelle di famiglia, rinnovabili per un uguale periodo di tempo, previo pagamento della tariffa di concessione in vigore al momento del rinnovo;
 - b. in 40 anni per i loculi;
 - c. in 40 anni per le cellette ossario/nicchie cinerarie individuali;

- d. in 30 anni per le sepolture a terra rinnovabili, a domanda degli aventi diritto, per un periodo di anni 10, previo pagamento della tariffa di concessione in vigore al momento del rinnovo.
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di stipula dell'atto o con la data della sepoltura.
4. E' ammesso il collocamento di cassetine con i resti e con le ceneri di altre salme, non previsto nella concessione originaria, previo pagamento del corrispettivo previsto per il posto in ossario o cinerario in vigore al momento della richiesta e con il consenso scritto del concessionario o avente diritto. La concessione relativa scadrà contemporaneamente a quella originaria

Art. 46 - Modalità di concessione

1. A norma dell'art. 25, comma 2 del Reg. Reg. n. 6/2004 e ss.mm.ii., le concessioni in uso di sepolture in loculi sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi. In deroga a tale disposizione è ammessa la prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge.
2. Le concessioni relative alle cellette ossario possono essere rilasciate anche in assenza dei resti e/o delle ceneri per cui saranno destinate.
3. L'assegnazione delle sepolture disponibili avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

Art. 47 - Uso delle cappelle di famiglia

1. Salvo quanto già previsto dal comma 6 dell'art. 44, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 24, del Reg. Reg. n. 6/2004 e ss.mm.ii., la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - a. da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - b. dai fratelli e dalle sorelle;
 - c. dal coniuge;
 - d. dai generi e dalle nuore;
 - e. dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., da presentare al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.
5. Il titolare potrà indicare alla data di stipula dell'atto di concessione eventuali altri beneficiari nei cui confronti ritenga sussistano particolari benemerenze, con le modalità di cui all'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
7. Il Concessionario può cedere il diritto d'uso a condizione che venga documentata l'avvenuta cessione.
8. Il concessionario può fare uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
9. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

CAPO II – CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE IN TERRA E DELLE SEPOLTURE IN MANUFATTI
--

Art. 48 – Caratteristiche sepolture in terra

1. Nei campi ad inumazione decennale, gli aventi titolo hanno l'obbligo di mettere in opera una lapide in marmo o granito chiaro riportante nome, cognome, data di nascita e data di morte, collocata su telaio in ferro zincato a caldo, secondo le dimensioni riportate nell'Allegato A del presente Regolamento.
Trascorso un anno dall'inumazione, gli aventi titolo possono sostituire il predetto cippo realizzando un copritomba avente le caratteristiche riportate nell'Allegato A del presente Regolamento.
2. L'installazione del copritomba, la sua manutenzione e conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o aventi titolo.
Nei campi ad inumazione a concessione trentennale, gli aventi titolo hanno l'obbligo di mettere in opera una lapide in marmo o granito chiaro riportante nome, cognome, data di nascita e data di morte, collocata su telaio in ferro zincato a caldo, secondo le dimensioni riportate nell'Allegato A del presente Regolamento. Trascorso un anno dall'inumazione, tale opera provvisoria potrà essere rimossa e sostituita con idoneo manufatto, realizzato nel rispetto delle sepolture contigue in essere o future e avente le caratteristiche riportate nell'Allegato A del presente Regolamento.

3. In caso di esumazione per decadenza del termine trentennale ovvero di richiesta, a titolo oneroso, da parte dei familiari del defunto non prima di venti anni dalla data di inumazione, i manufatti sono rimossi, demoliti e smaltiti dagli operatori cimiteriali. Nel caso in cui si constati la mancata mineralizzazione dei cadaveri, il Servizio Cimiteriale provvede a reinumare, anche in altro sito, i resti mortali fino alla loro completa mineralizzazione, con eventuale recupero del materiale lapidario.
4. E' vietato realizzare un'unica lapide e/o copritomba per due o più siti vicini.
5. Tutte le sepolture in siti in terra realizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono autorizzate allo stato in cui si trovano.

Art. 49 – Caratteristiche delle sepolture in manufatti cimiteriali

1. Per le sepolture nei manufatti realizzati dal Comune (loculi, celle ossario, celle cinerarie) e nei manufatti cimiteriali realizzati dai privati (cappelle di famiglia) si applicano, per quanto compatibili, le norme del precedente articolo.
2. Nel caso in cui le lapidi non dovessero essere già in dotazione (loculi di seconda concessione), dovranno essere di materiale, colore e tonalità simile a quelle già esistenti sulle sepolture contigue. In caso di difformità il Comune potrà richiederne la rimozione e la sostituzione con altra lapide avente caratteristiche conformi a quanto ivi prescritto.
3. La manutenzione delle fasce realizzate con intonaco tra i vari manufatti cimiteriali è a carico dei concessionari. Gli installatori delle nuove lapidi dovranno avere cura di eseguire le operazioni di posa a regola d'arte.
4. Durante le operazioni di posa, rimozione o manutenzione delle lapidi, ove si recasse danno, il ripristino è da intendersi a carico del concessionario.
5. Nel caso in cui la lapide di chiusura di un loculo dovesse essere a carico del concessionario, la medesima dovrà avere le dimensioni pari al vano.
6. E' vietata la realizzazione di un'unica lapide a chiusura di più manufatti contigui.
7. Ogni operazione relativa alla posa e alla rimozione delle lapidi di chiusura è a esclusivo carico del concessionario.
8. Tutte le sepolture in manufatti cimiteriali realizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono autorizzate allo stato in cui si trovano.

Art. 50 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.
2. Nel prescrivere l'esecuzione delle opere o dei restauri di cui al precedente comma, secondo periodo, il Comune assegna un tempo congruo per adempiere, decorso il quale la concessione della sepoltura interessata viene, previa diffida, dichiarata decaduta.
3. La manutenzione dei tetti delle cappelle, siano essi singoli ed individuabili che plurimi e uniformi senza soluzione di continuità, è a carico dei concessionari.
4. Sono considerate opere di manutenzione da eseguirsi direttamente dal Comune e con oneri a suo carico:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria del muro di cinta del cimitero (art. 61 del D.P.R. n. 285/90), qualora esista un manufatto o intercapedine che lo separi da un muro perimetrale delle cappelle private o dei loculi;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria dei tetti e a tutti i locali di servizio, di passaggio, locali adibiti al culto religioso o posti a copertura dei loculi, degli ossari e dei cinerari;
- c) manutenzione ordinaria e straordinaria dei tetti dei muri perimetrali del cimitero ed eventuali muri interni, così come individuati al punto a);
- d) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali e delle converse relative alle parti specificate ai punti precedenti.

5. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria si intende a carico del privato, come indicato ai commi 1, e 2.

Art. 51 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma 2 dell'art. 44, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 57 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di stipula della concessione, pena la decadenza.
2. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO III - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE NELLE SEPOLTURE PRIVATE
--

Art. 52 – Subentri nelle sepolture private

1. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
2. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 47 sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria entro 3 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
3. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 47, che assumono la qualità di concessionari.
4. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

5. La richiesta di aggiornamento deve essere presentata entro tre mesi dalla data di decesso del concessionario.
6. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 47, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
7. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 53 - Rinuncia a concessione di sepolture private

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alle concessione di tutte le tipologie delle sepolture di cui all'art. 44 quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o resti o quando, essendo stata occupata, il cadavere o i resti siano trasferiti in altra sede. Nel caso della rinuncia, nulla spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO IV - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE
--

Art. 54 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii., è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa tutte le spese.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale almeno 60 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 55 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 49, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 48;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e dalle norme del presente regolamento.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti a) e c) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili, con un termine non inferiore a 30 giorni per adempiere.
 3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e all'ingresso del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 56 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, salvo diverse disposizioni da parte degli aventi diritto, per la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. In seguito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 57 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono nelle ipotesi previste dall'art. 25 del R.R. n. 6/2004 e ss.mm.ii., ed in particolare:
 - a. alla loro naturale scadenza, se non rinnovate;
 - b. con la soppressione del cimitero;
 - c. con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
 - d. per revoca, per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 58 – Lavori di manutenzione

1. Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, in possesso dei prescritti requisiti e autorizzazioni.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno presentare idonea comunicazione relativa alla tipologia di lavori e tempistica al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
3. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 39 e 40 in quanto compatibili.

Art. 59 - Permessi di costruzione di cappelle private

1. I singoli progetti di costruzione di cappelle private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché del Piano Cimiteriale.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. Per i lavori di riparazione e ordinaria manutenzione e quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente una comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 60 - Responsabilità

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

Art. 61 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione delle cappelle di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 62 - Introduzione e deposito di materiali nel cimitero

1. È permessa, all'interno del cimitero, la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, negli orari di apertura dei cimiteri.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 63 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate dal 28 ottobre al 3 novembre compresi e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 64 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati ed alle disposizioni del presente Regolamento. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte dell'organo competente dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione

Art. 65 - Obblighi e divieti per il personale operante nel cimitero

1. Il personale che opera nel cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

2. Altresì detto personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 66 - Imprese funebri

L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii..

Art. 67 - Divieti

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatto salvo quanto previsto all'art. 71.
2. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
3. Ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le norme del presente Regolamento e con le norme nazionali e regionali di legge vigenti in materia, è abrogata.

Art. 69 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) o una concessione (aree, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 70 - Responsabile del Servizio

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento.
2. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, fatte salve le competenze specifiche nelle ipotesi previste dall'art. 50 del presente Regolamento, e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 71 - Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'art. 68 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 72 - Tariffe

Le tariffe per i servizi e le concessioni di cui al presente Regolamento, possono essere variate con deliberazione dell'organo comunale competente.

Art. 73 – Pagamento dei servizi

1. Il pagamento dei diritti dovuti per i servizi cimiteriali di cui all'art. 4 del presente Regolamento, deve essere effettuato entro 15 giorni dall'erogazione del servizio.
2. L'agente contabile rilascerà apposita quietanza che dovrà essere esibita dall'interessato quale prova dell'effettuato versamento per i servizi richiesti.

Art. 74 - Sanzioni

Per le infrazioni al presente Regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2, del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii. e dell'art. 107 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii., in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., nonché quanto previsto dall'art. 77 della L.R. n. 33/2009.

Art. 75 – Riservatezza – Dati personali

In attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. nonché del vigente Regolamento Comunale in materia di tutela e riservatezza dei dati personali, i dati di cui si verrà in possesso nell'esercizio di attività di Polizia Mortuaria verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali del Comune, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

Art. 76 - Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii., alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 e ss.mm.ii., alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 e ss.mm.ii., alla Legge Regionale Lombardia n. 33/2009 ed al Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004 e ss.mm.ii..

Art. 77 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consigliare di approvazione.



Comune di Casei Gerola


ALLEGATO "A"

MODELLO PER LA REALIZZAZIONE DI CIPPI E COPRITOMBA SEPOLTURE DECENNALI

CIPPO PROVVISORIO

L'avente titolo deve collocare sulla sepoltura un cippo costituito da una lapide in marmo o granito chiaro montata su telaietto in ferro zincato a caldo.

Il cippo finito deve avere forma e dimensioni come da disegno qui di seguito.



COPRITOMBA (realizzabile **dopo 1 anno** dall'inumazione)

Come da normativa, il concessionario potrà realizzare un manufatto (copritomba) avente dimensioni pari a cm 60 x 160

L'avente titolo potrà realizzare un manufatto che vada a coprire per intero l'area sopra indicata oppure potrà limitarsi a contornarla con idoneo cordolo procedendo a una eventuale copertura parziale.

L'altezza massima della lapide di testata è fissata in cm 100.

Potranno essere utilizzati marmi o graniti di colore chiaro.

Prima di collocare il manufatto gli aventi titolo sono tenuti a concordare gli allineamenti con i responsabili dei Servizi Cimiteriali.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Oggetto
2. Competenze
3. Responsabilità
4. Servizi gratuiti e a pagamento

CAPO II – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

5. Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III - FERETRI

6. Deposizione del cadavere nel feretro
7. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
8. Piastrina di riconoscimento

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

9. Modalità del trasporto e percorso
10. Esercizio del servizio di trasporti funebri
11. Orario dei trasporti
12. Norme generali per i trasporti
13. Riti religiosi e civili
14. Trasporto per seppellimento o cremazione
15. Trasporti all'estero o dall'estero
16. Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II – CIMITERO

CAPO I - CIMITERO

17. Località di ubicazione del cimitero
18. Disposizioni generali di vigilanza
19. Reparti speciali nel cimitero
20. Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- 21. Disposizioni generali
- 22. Piano regolatore cimiteriale

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- 23. Inumazione
- 24. Elementi identificativi della fossa
- 25. Tumulazione
- 26. Deposito provvisorio

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- 27. Esumazioni ordinarie
- 28. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- 29. Esumazione straordinaria
- 30. Estumulazioni
- 31. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- 32. Raccolta delle ossa
- 33. Oggetti da recuperare
- 34. Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

- 35. Crematorio
- 36. Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- 37. Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

CAPO VI – NORME CIMITERI COMUNALI

- 38. Orario
- 39. Disciplina dell'ingresso
- 40. Divieti speciali
- 41. Riti funebri
- 42. Epigrafi, monumenti, ornamenti
- 43. Materiali ornamentali

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- 44. Sepolture private
- 45. Durata delle concessioni
- 46. Modalità di concessione
- 47. Uso delle cappelle di famiglia

CAPO II – CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE IN TERRA E DELLE SEPOLTURE IN MANUFATTI

- 48. Caratteristiche delle sepolture in siti in terra
- 49. Caratteristiche delle sepolture in manufatti cimiteriali
- 50. Manutenzione
- 51. Costruzione dell'opera – Termini

CAPO III – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE NELLE SEPOLTURE PRIVATE

- 52. Subentri nelle sepolture private
- 53. Rinuncia a concessione di sepolture private

CAPO IV – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- 54. Revoca
- 55. Decadenza
- 56. Provvedimenti conseguenti la decadenza
- 57. Estinzione

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- 58. Lavori di manutenzione
- 59. Permessi di costruzione di cappelle private
- 60. Responsabilità
- 61. Recinzione aree – Materiali di scavo
- 62. Introduzione e deposito di materiali nel cimitero
- 63. Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- 64. Vigilanza
- 65. Obblighi e divieti per il personale operante nel cimitero

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE

- 66. Imprese funebri
- 67. Divieti

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- 68. Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- 69. Cautele

- 70. Responsabilità del Servizio
- 71. Concessioni pregresse
- 72. Tariffe
- 73. Pagamento dei servizi
- 74. Sanzioni
- 75. Riservatezza – Dati personali
- 76. Norma finale e di rinvio
- 77. Entrata in vigore